Circolare 27 aprile 1992, n. 21.

Importazione di alimenti surgelati. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110.

(pubbl. in *Gazz. Uff.* n. 103 del 5 maggio 1992).

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n.31 del 17 febbraio 1992, supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1991, serie generale, è stato pubblicato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.

Il suddetto decreto legislativo, emanato in applicazione della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990), recepisce nell'ordinamento legislativo nazionale apposita direttiva della CEE. Esso va ad integrare ed in parte a sostituire alcune norme contenute nella legge 27 gennaio 1968, n. 32 (Norme per la vendita al pubblico di alimenti surgelati) e i suoi decreti di applicazione in data 15 giugno 1971 e detta specifiche disposizioni sulla produzione, commercializzazione e vendita degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana, nonché sull'importazione degli stessi da Paesi non appartenenti alla CEE.

Relativamente alla provenienza di alimenti surgelati da Paesi esteri si desidera fornire qui di seguito alcune precisazioni per una corretta ed uniforme applicazione da parte di codesti uffici delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 110/92, pur nel rispetto della libera circolazione delle merci sancita dagli articoli 30-36 del trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea.

Le direttive che seguono si intendono sostitutive di quelle analoghe in precedenza fornite con circolare di questo Ministero n.81 del 21 settembre 1978 (prot. n. 703/55.82/2007) che subordinavano l'introduzione nel territorio nazionale di alimenti surgelati di produzione estera; al preventivo riconoscimento di idoneità da parte di questo Ministero, da rilasciarsi in applicazione dell'art.16 del decreto ministeriale 15 giugno 1971 (Controlli alla produzione ed alla vendita degli alimenti surgelati) sulla base di un esame di equivalenza a quella italiana della legislazione specifica del Paese produttore; alla preventiva notifica del nome e della sede dello stabilimento produttore, e della data di produzione/confezionamento per l'individuazione del lotto, nonché alla presentazione di un certificato sanitario di scorta delle merci al momento della loro introduzione nel territorio nazionale.

1. *Prodotti originari dei Paesi CEE.* L'introduzione nel territorio nazionale di alimenti surgelati originari da Paesi dell'area comunitaria non è più soggetta all'obbligo di:

a) presentazione del certificato sanitario di scorta richiesto con circolare n.81/78 per tali prodotti in quanto "*surgelati*", ferma restando comunque ogni altra disposizione diversa da quella valida per i prodotti surgelati che al momento ne prescrive l'obbligo in relazione alla specificità dei prodotti (es. carni e prodotti a base di carne, latte, prodotti della pesca, ecc.);

b) preventiva notifica del nome e della sede dello stabilimento di produzione, nonché della data di produzione/confezionamento relativa al lotto, fermo restando che ogni paese produttore deve curare e quindi garantire che la produzione e la commercializzazione dei prodotti surgelati avvenga in conformità alle disposizioni della direttiva n.89/108/CEE.

2. *Prodotti originari da Paesi non appartenenti alla CEE.* L'introduzione nel territorio nazionale di alimenti surgelati provenienti da Paesi esteri non appartenenti all'area comunitaria è soggetta alle disposizioni contenute nell'art.10 del decreto legislativo n.110/92 in oggetto.

Tali norme, subordinano la nazionalizzazione dei prodotti surgelati, ferma restando comunque la discrezionalità di codesti uffici di un controllo analitico secondo i criteri e le modalità prescritti dalle vigenti norme in materia (decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454, come modificato dal decreto ministeriale 15 febbraio 1990, n. 47), alla:

a) produzione secondo normative equivalenti a quelle del decreto legislativo n. 110/92;

b) produzione in stabilimenti riconosciuti idonei dalle competenti autorità nazionali ed inclusi in elenchi ufficiali notificati a questo Ministero dalle autorità del Paese di origine.

In virtù di tali disposizioni l'introduzione nel territorio nazionale di prodotti surgelati destinati all'alimentazione umana è soggetta alle seguenti condizioni:

a) preventiva notifica da parte di questo ministero a codesti uffici del Paese di provenienza, del nome e della sede dello stabilimento di produzione;

b) contestuale presentazione di un certificato sanitario di scorta nei soli casi prescritti dalle norme vigenti in rapporto a determinati prodotti alimentari (es. carni, prodotti a base di carne, latte, prodotti della pesca, ecc.).

3. *Etichettatura*. I prodotti surgelati introdotti nel territorio nazionale, siano essi destinati o non al consumatore (a tale proposito si ricorda che per *consumatore* si deve intendere – in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari – il consumatore finale, nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe), sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.110/92.

Premesso quanto sopra, si pregano gli uffici in indirizzo di volersi attenere alle direttive surrichiamate e di portarle a conoscenza degli operatori economici interessati per un immediata e corretta applicazione al fine di evitare intralci spiacevoli alla fluida circolazione delle merci.